

CONTRATTO DI LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI

(Legge 9 dicembre 1998 n. 431, articolo 5, comma 2)

...

Alla conduttrice è data in locazione ad uso esclusivo una camera mentre l'uso dei 2 bagni e del soggiorno è da considerarsi in comune con altri eventuali conduttori ai quali saranno date in locazione le altre camere.

...

La locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione della CONDUTTRICE ed è regolata dalle seguenti condizioni.

Articolo 1

(Durata)

Il contratto è stipulato per la durata di 18 mesi dal 1°/7/2024 al 31/12/2025.

Alla scadenza il contratto non si rinnova automaticamente, ma eventualmente potrà essere prorogato per una sola volta se la CONDUTTRICE comunica per iscritto alla LOCATRICE che permangono le esigenze di transitorietà.

Articolo 2

(Natura transitoria)

Secondo quanto previsto dall'Accordo Territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98 tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini, Confedilizia, UPPI, ASPPI, Federproprietà e dei conduttori SUNIA, SICET, Unione Inquilini, e i rappresentanti degli studenti universitari della lista Ateneo Studenti, Studenti per UDU Padova, ESU e Studenti per Sindacato Studentesco, depositato il 17/10/2019 presso il Comune di Padova, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto la CONDUTTRICE espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i 18 mesi, frequentando il secondo anno magistrale del corso di laurea

...

Articolo 12

(Recesso)

La CONDUTTRICE ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno un mese prima.

...

Per la disdetta del contratto da parte della LOCATRICE si applica l'articolo 3 della legge n. 431/98.

Letto, approvato e sottoscritto